



Convenzione pluriennale (2013-2015)

fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo

L'Università degli Studi di Torino (di seguito indicata anche come "l'Università" o "l'Ateneo"), con sede legale a Torino, Via Verdi 8, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21.10.1955, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università

e

la Compagnia di San Paolo (di seguito indicata anche come "la Compagnia"), fondazione di diritto privato, con sede legale a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 75, rappresentata dal Presidente, Dott. Sergio Chiamparino, nato a Moncalieri (TO) il 01.09.1948, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Compagnia,

di seguito indicate anche come "le Parti" o come "gli Enti convenzionati",

Premesso che:

- l'Università costituisce un soggetto fondamentale per la formazione delle giovani generazioni e per il mantenimento e lo sviluppo della conoscenza e dei saperi quali beni pubblici, garantendone la libertà culturale, scientifica e didattica e la loro diffusione a ogni livello, quali fattori di sviluppo civile, culturale ed economico;
- la Compagnia è un soggetto non profit che persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico e ha tra i propri obiettivi il sostegno alle attività nei campi della ricerca e della formazione universitaria e post-universitaria, anche quali fattori di sviluppo dell'area torinese e piemontese;
- l'Università prosegue e rafforza il processo di programmazione di strategie e azioni già avviato nel triennio 2009-2012 con un piano strategico e un piano operativo, incentrati sullo sviluppo sostenibile, concentrando in modo particolare la sua azione su:
 - l'ulteriore sviluppo di ricerca e di didattica di qualità anche per migliorare il posizionamento dell'Ateneo nei *ranking* internazionali;
 - l'adeguamento costante delle strutture tecniche e delle infrastrutture necessarie alla ricerca;
 - l'adozione di strumenti di innovazione nella gestione;
 - l'interazione con il territorio;

- la Compagnia, come indicato nella propria programmazione pluriennale (2013-2016), guarda all'investimento sui valori intellettuali e sul sapere – nelle forme della ricerca, dell'educazione, della cultura e della creatività – come opportunità di crescita umana e fattore di sviluppo economico; conferma altresì lo strumento operativo della convenzione come atto a garantire capacità di programmazione e condivisione con i propri *partner* rilevanti;
- l'Università e la Compagnia hanno sviluppato da tempo rapporti in uno spirito di reciproca collaborazione, con progetti e iniziative di rilievo nei campi della ricerca, della formazione avanzata, delle infrastrutture e delle strutture edilizie, collaborazione di cui questa Convenzione costituisce un ulteriore rafforzamento;
- la Compagnia è già intervenuta a sostegno del programma di sviluppo dell'Università con le convenzioni firmate il 21 dicembre 2000 (in attuazione del protocollo d'intesa tra la Parti del 28 ottobre 1999) e il 22 dicembre 2003, e da ultimo con la convenzione firmata il 21 aprile 2010, a sostegno di formazione avanzata, ricerca di eccellenza, internazionalizzazione, anche con iniziative di rafforzamento del territorio;
- l'Università e la Compagnia, oltre a essere coinvolte nelle attività di diversi enti a cui entrambe partecipano direttamente o attraverso l'attività di ricercatori dell'Ateneo, sono co-fondatori di due enti strumentali, il Collegio Carlo Alberto di Torino e (insieme con il Politecnico di Torino) la *Human Genetics Foundation* (HuGeF) di Torino, e convengono che la presente Convenzione costituisce uno strumento per rafforzare le sinergie in tali sedi, nel quadro di strategie condivise;
- l'Università e la Compagnia concordano sul fatto che, in un periodo caratterizzato da una progressiva contrazione dei fondi pubblici e da difficoltà economiche internazionali, il ricorso allo strumento della convenzione pluriennale e il principio del co-finanziamento degli interventi consentono alle Parti un più efficace sviluppo delle rispettive attività in un orizzonte di medio periodo;
- l'Università e la Compagnia condividono sia la rilevanza della dimensione europea come riferimento per i propri progetti e iniziative sia l'importanza di contribuire alla competitività dell'Ateneo attraverso l'allineamento ai migliori livelli internazionali per quanto attiene alla qualità dei servizi e della didattica e ai risultati della ricerca;
- l'Università e la Compagnia considerano l'attivazione di adeguati strumenti e modalità di valutazione elemento fondamentale delle rispettive strategie e della loro collaborazione, per quanto riguarda sia i progetti e le iniziative sostenuti nell'ambito della presente Convenzione sia lo strumento stesso della convenzione (come *infra* specificato).

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Obiettivi

1.1 La presente Convenzione si propone di favorire e di consolidare la collaborazione tra l'Università e la Compagnia, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, con i seguenti obiettivi:

- favorire il sostegno alla ricerca, anche come strumento per rafforzare la capacità dell'Ateneo di competere per l'acquisizione di risorse esterne, con costante attenzione alla valorizzazione dei giovani ricercatori;




- ampliare le opportunità di formazione avanzata per gli studenti, per quanto riguarda sia la qualità della didattica sia le infrastrutture disponibili;
- aumentare la capacità dell'Ateneo di attrarre studenti, anche di terzo livello, dall'estero;
- favorire l'adozione di strumenti innovativi e partecipati nella gestione dei processi amministrativi, a livello centrale, come dei singoli dipartimenti, e della comunicazione;
- contribuire al rafforzamento della capacità del territorio di riferimento di attuare strategie coordinate nella ricerca e nella formazione avanzata, in grado di accrescerne sia l'attrattività sociale e culturale sia la competitività su scala nazionale ed europea;
- potenziare la rete di relazioni e collaborazioni internazionali dell'Ateneo, sia per favorire la mobilità di studenti e docenti sia quale indispensabile veicolo di innovazione e di fertilizzazione reciproca nella società della conoscenza;
- incrementare la collaborazione con istituzioni pubbliche e private, principalmente del territorio di riferimento, al fine di sostenere il ruolo dell'Ateneo come promotore per lo sviluppo sociale ed economico.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1** La presente Convenzione riguarda un programma pluriennale di interventi mirati alla concentrazione delle risorse su "progetti di Ateneo", al fine di accrescerne l'impatto potenziale.
- 2.2** La Convenzione prevede le seguenti macro-aree operative:
- Ricerca;
 - Didattica e Alta Formazione;
 - Innovazione gestionale e interventi trasversali.
- 2.3** La Convenzione definisce le modalità con cui le Parti concordano i "progetti di Ateneo" da sostenere, individuano i necessari apporti finanziari per la loro realizzazione, stabiliscono le opportune misure per le attività di rendicontazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione a essi collegate.
- 2.4** All'atto della firma della Convenzione le Parti condividono il *documento programmatico pluriennale*, allegato alla Convenzione, che individua le linee guida condivise sui "progetti di Ateneo" da sviluppare per la durata della presente Convenzione, come stabilito all'art. 8, definendo altresì il fabbisogno finanziario complessivo necessario alla attuazione dei progetti.
- 2.5** Nell'ambito della Convenzione le Parti concordano indirizzi strategici comuni per gli enti a cui entrambe partecipano, direttamente o attraverso l'attività di ricercatori dell'Ateneo, al fine di assicurarne, nelle attività di comune interesse, la coerenza programmatica e operativa con la Convenzione stessa, nel rispetto dell'autonomia statutaria di detti enti.
- 2.6** Per garantire coordinamento e sinergia con le azioni sviluppate dagli enti strumentali in ambiti affini a quelli della Convenzione, le Parti convengono sull'opportunità di coinvolgerne i rappresentanti all'interno del Comitato di programmazione e monitoraggio di cui al successivo art. 3.




2.7 La Convenzione non preclude la partecipazione dell'Università a bandi validi *erga omnes* eventualmente lanciati dalla Compagnia nel periodo coperto dalla Convenzione stessa, secondo le specifiche procedure previste da detti bandi.

Art. 3 - Comitato di programmazione e monitoraggio

3.1 Le Parti danno atto di aver istituito un *Comitato di programmazione e monitoraggio* (di seguito indicato come "il Comitato"), insediatosi in data 18 luglio 2013.

3.2 Il Comitato, con sede a Torino presso l'Università, è composto dal Rettore dell'Università, da quattro componenti da lui nominati, dal Segretario Generale della Compagnia e da quattro componenti nominati dal Comitato di Gestione della Compagnia. Le Parti inoltre invitano il Collegio Carlo Alberto e la *Human Genetics Foundation* (HuGeF) a partecipare senza diritto di voto con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato rilevanti per i temi trattati ai sensi dell'art. 2.5.

3.3 Il Presidente del Comitato è il Rettore o in sua assenza la persona da lui delegata.

3.4 Ai sensi del comma 2 gli Enti convenzionati invitano tramite lettera gli enti strumentali menzionati a indicare un proprio rappresentante da invitare alle sedute del Comitato.

3.5 Ciascuno degli Enti convenzionati può sostituire uno o più componenti del Comitato dandone comunicazione scritta, a firma del legale rappresentante, all'altro Ente.

3.6 Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del suo Presidente.

3.7 Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 6 (sei) componenti del Comitato, di cui almeno 3 (tre) rappresentanti di ciascuna delle due Parti.

3.8 I componenti del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito.

Art. 4 - Compiti del Comitato

4.1 Il Comitato avrà i seguenti compiti:

- a) predisporre entro il 31 luglio di ciascun anno della durata della Convenzione un *documento sulle priorità annuali* concernente le attività e i progetti da sviluppare nell'anno successivo (di seguito indicato come "esercizio di competenza") in attuazione del *documento programmatico pluriennale* di cui all'art. 2.4, con le ipotesi relative alla loro modulazione finanziaria;
- b) redigere un *rapporto consuntivo annuale* che illustri la congruenza tra previsioni programmatiche, priorità annuali e stato di avanzamento nella realizzazione dei progetti;
- c) coordinare le *attività di valutazione* connesse alla Convenzione, così come indicate al successivo art. 9, avendo cura di fornirne specifica comunicazione nei rapporti consuntivi annuali.

In deroga a quanto sopra indicato e in considerazione dei tempi di sottoscrizione del presente accordo, per il primo anno di applicazione della Convenzione il *documento sulle priorità annuali* di cui alla lettera a) sarà integrato nel *documento programmatico pluriennale* di cui all'art. 2.4; per il secondo anno il *documento sulle priorità annuali* sarà predisposto entro il 28 febbraio 2014.



4.2 I documenti e i rapporti di cui al comma precedente (lettere a, b) saranno trasmessi dal Comitato ai rispettivi Organi di Governo degli Enti convenzionati entro 60 giorni dalla loro approvazione da parte del Comitato medesimo.

4.3 Il Comitato, ove necessario, si potrà avvalere, per la messa a punto della documentazione di propria pertinenza, dei materiali prodotti in relazione ai progetti previsti dal *documento programmatico pluriennale* dalle strutture dell'Ateneo o, in adempimento a prescrizioni normative, dal Nucleo di Valutazione dell'Università.

4.4 Il Comitato valuterà e adotterà le modalità organizzative più opportune per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1. In particolare, per lo sviluppo di attività istruttorie e attuative, il Comitato potrà promuovere la costituzione di gruppi di lavoro sui vari "progetti di Ateneo", con il coinvolgimento delle strutture dell'Università. Tali gruppi potranno essere aperti alla partecipazione di parti terze laddove opportuno in base a obiettivi e contenuti dei progetti stessi.

4.5 Qualora le Parti ritengano, alla scadenza della presente Convenzione, di procedere al suo rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 8.2, il Comitato si farà carico di condurre il connesso lavoro istruttorio. Laddove il rinnovo non si completasse entro la scadenza del presente accordo, il Comitato si riterrà prorogato per il tempo necessario alla conclusione del suddetto lavoro.

Art. 5 - Modalità di approvazione

5.1 Gli Organi degli Enti convenzionati possono formulare osservazioni scritte al Comitato sui documenti e i rapporti di cui all'art. 4.1 (lettere a, b) entro 60 giorni dalla loro ricezione.

5.2 Gli Organi degli Enti convenzionati si impegnano ad assumere le opportune deliberazioni sulla base degli obblighi e delle procedure definiti dai propri statuti e regolamenti interni entro 60 giorni dalla ricezione dei *documenti sulle priorità annuali*. Per quanto riguarda gli stanziamenti della Compagnia, essi saranno operati nei termini indicati al successivo art. 7.1.

5.3 Qualora gli Organi degli Enti convenzionati si siano avvalsi della possibilità di formulare osservazioni scritte, di cui al primo comma del presente articolo, il termine di 60 giorni, di cui al comma precedente, decorre dalla ricezione delle risposte del Comitato.

Art. 6 - Ridestinazione di risorse

6.1 La Compagnia e l'Università prendono atto che non sono stati ancora erogati, per accordi intervenuti in tal senso tra le Parti, € 6.000.000 (sei milioni di euro) dei € 16.000.000 (sedici milioni di euro) previsti dalla convenzione tra le Parti firmata il 23 dicembre 2003, a sostegno del programma di sviluppo dell'Ateneo per il periodo 2003-2006, richiamata nelle premesse e dichiarata dalle Parti priva di efficacia, fatti salvi gli effetti già prodotti in esecuzione della stessa, in sede di sottoscrizione della Convenzione pluriennale 2010-2012.

6.2 La Compagnia e l'Università convengono che le risorse non ancora erogate di cui al comma precedente, pari a € 6.000.000 (sei milioni di euro), non siano inserite nel quadro del *documento programmatico pluriennale* di cui all'art. 2.4. Le Parti danno atto che, a valere su tali risorse, la Compagnia, nell'ambito del progetto di Ateneo di sviluppo di un Centro di Ricerca di Biotecnologie e Medicina Traslazionale, ha già operato un accantonamento, pari a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) per la creazione del Centro. Università e Compagnia condividono che i residui € 1.000.000 (un milione di euro) possano essere utilizzati

a favore di dotazioni strutturali per la didattica in ambito medico. Le risorse così destinate saranno oggetto di separata deliberazione da parte degli Organi degli Enti convenzionati, sulla base di orientamenti condivisi nel Comitato di cui all'art. 3.

Art. 7 - Contributi della Compagnia e dell'Università

7.1 La Compagnia, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle relative priorità, si impegna a mettere a disposizione dell'Università per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 e individuati nei *documenti sulle priorità annuali* un contributo complessivo sino alla concorrenza di € 21.000.000 (ventuno milioni di euro). Tale ammontare complessivo si intende suddiviso in tre contributi annui sino alla concorrenza di € 7.000.000 (sette milioni di euro), uno per ciascuno dei tre esercizi coperti dalla presente Convenzione, come indicati al successivo art. 8; a valere su tali contributi saranno sottoposte annualmente agli Organi competenti della Compagnia stessa le richieste di erogazioni a valere sul predetto contributo, per le necessarie deliberazioni. Tali deliberazioni saranno assunte nell'esercizio di competenza per i *documenti sulle priorità annuali* integrati nel *documento programmatico pluriennale* ai sensi dell'art. 4.1 o successivamente approvati secondo le modalità previste al precedente art. 5, di norma entro il mese di aprile.

7.2 L'Università si impegna a integrare i contributi della Compagnia, di cui al comma precedente, con forme di co-finanziamento, per ciascuna delle macro-aree indicate all'art. 2.2 della presente Convenzione.

7.3 Per quanto riguarda l'Università, gli stanziamenti destinati a integrare i contributi della Compagnia sono approvati annualmente, se necessario, dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 I contributi della Compagnia saranno liquidati in quote secondo le indicazioni definite dagli Organi della Compagnia all'atto della delibera di approvazione delle richieste di erogazioni, di cui al comma 1 e tenuto conto delle proposte del Comitato nel *documento programmatico pluriennale* e nei *documenti sulle priorità annuali*.

7.5 Agli effetti dell'erogazione del contributo, verranno riconosciuti solo i costi inclusi nelle previsioni di spesa indicate per i singoli progetti, aggiornate, nel caso si rendano necessarie motivate variazioni, attraverso i meccanismi di cui ai successivi commi 6 e 7.

7.6 Le Parti concordano fin da ora che il Comitato potrà decidere autonomamente, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivi, variazioni non superiori al:

a) \pm 5 per cento tra le risorse disponibili per le macro-aree operative di cui all'art. 2.2, come indicate nel *documento programmatico pluriennale*;

b) \pm 10 per cento da un progetto all'altro fra quelli individuati all'interno di ciascuna macro-area, o fra le voci di spesa dei singoli *budget* dei progetti.

L'autorizzazione a tali variazioni potrà essere concordata dal Comitato tramite posta elettronica, con modalità atte a garantire una celere assunzione della deliberazione.

7.7 Di tali variazioni dovranno essere date motivazione e rendicontazione nei documenti di cui all'art. 4.1 (lettere a, b) e nelle verbalizzazioni delle sedute del Comitato. Eventuali modifiche superiori ai limiti sopra indicati dovranno essere oggetto di specifica deliberazione da parte dei rispettivi Organi di Governo degli Enti convenzionati.



7.8 I contributi della Compagnia di cui alla presente Convenzione dovranno trovare specifica indicazione nel bilancio dell'Università.

7.9 Eventuali risorse ancora da utilizzare alla scadenza degli impegni relativi alla presente Convenzione potranno essere utilizzate, unicamente per le finalità concordate, entro e non oltre i 24 mesi successivi alla scadenza della Convenzione stessa, salvo un diverso termine definito dagli Organi della Compagnia all'atto della delibera di approvazione di ogni specifica richiesta di erogazione, secondo quanto previsto al comma 4.

7.10 Laddove, senza adeguata motivazione, l'Università non presentasse con tempestività le richieste di contributo di cui al comma 1 o la documentazione per la liquidazione dei contributi richiesta ai sensi del comma 4, la Compagnia si riserva il diritto di ridurre per la somma corrispondente il contributo annuale riconosciuto all'Ateneo al comma 1. Tale riduzione sarà decisa dalla Compagnia previo esame in sede di Comitato.

Art. 8 - Durata della Convenzione

8.1 La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2013, coprirà gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e cesserà improrogabilmente il 31 dicembre 2015.

8.2 Almeno sei mesi prima della suddetta scadenza, gli Enti convenzionati avvieranno le rispettive procedure interne per definirne le eventuali modalità di rinnovo.

8.3 Ciascuna delle Parti può, per giustificati e comprovati motivi, recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di quando il recesso deve avere esecuzione. In tale caso, i versamenti di cui all'art. 7 verranno effettuati dalla Compagnia solo con riferimento alle richieste di erogazioni già approvate dagli Organi competenti della Compagnia secondo quanto indicato all'art. 7.1.

Art. 9 - Valutazione

9.1 La Compagnia e l'Università riconoscono l'importanza fondamentale della valutazione come strumento di verifica dei risultati raggiunti con le iniziative e i progetti sostenuti e di miglioramento delle rispettive pratiche e procedure operative.

9.2 Gli Enti convenzionati concordano sulla necessità che il Comitato di cui all'art. 3 operi in stretto raccordo con gli Organi di Valutazione dell'Università e che sia incoraggiato anche il ricorso a valutazioni esterne.

9.3 Per quanto riguarda la selezione dei progetti di ricerca nell'ambito dei bandi competitivi previsti nel *documento programmatico pluriennale* o nei *documenti sulle priorità annuali*, la Compagnia e l'Università concordano sulla necessità di utilizzare valutazioni esterne in forma anonima tramite procedure riconducibili a quelle impiegate a livello comunitario o internazionale.

9.4 La Compagnia, tenuto conto di quanto previsto dal proprio statuto e dai propri regolamenti interni si riserva, rispetto ai progetti finanziati nell'ambito della Convenzione, la possibilità di ricorrere a valutazioni esterne. Gli esiti delle valutazioni esterne saranno trasmessi, in forma anonima, al Comitato per le decisioni conseguenti.

9.5 Le Parti concordano che anche l'attuazione della presente Convenzione sarà oggetto di valutazione complessiva, in forme e modi da definire in sede di Comitato, e che l'esito di tale valutazione costituirà un criterio di riferimento per i rispettivi Organi ai fini delle determinazioni sull'eventuale rinnovo della Convenzione, secondo le procedure indicate all'articolo precedente.

Art. 10 - Comunicazione

10.1 Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità, in sede di comunicazione, sia al rapporto instaurato con la presente Convenzione sia agli specifici interventi attuati in sua applicazione e alle loro ricadute operative e istituzionali.

10.2 A tal fine, le Parti faranno ricorso ai rispettivi uffici preposti alle attività di comunicazione, in forme e modi da concordare in sede di Comitato.

Art. 11 - Proprietà intellettuale

11.1 Per quanto riguarda la proprietà intellettuale e l'eventuale utilizzo commerciale dei risultati di ricerche sviluppate nel quadro e con il sostegno dei fondi individuati dalla presente Convenzione, valgono i regolamenti dell'Università in materia.

11.2 L'Ateneo si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Comitato sugli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale e gli utilizzi commerciali di cui al comma precedente.

11.3 La Compagnia può formulare eventuali osservazioni scritte, in sede di Comitato, entro 30 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni da parte dell'Università.

Art. 12 - Riservatezza e dati personali

12.1 Nei rapporti con i soggetti terzi, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione qualificata come confidenziale ai sensi del comma successivo e scambiata in esecuzione della presente Convenzione.

12.2 L'Università e la Compagnia si atterranno al rispetto del vincolo della riservatezza su specifici progetti e attività della controparte di cui verranno a conoscenza, qualora da essa richiesto.

12.3 Per quanto riguarda il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione le Parti si attengono alla normativa vigente e a quanto previsto dai propri regolamenti in materia.

Art. 13 - Definizione delle controversie

13.1 La presente Convenzione è stipulata tra l'Università e la Compagnia in buona fede.

13.2 Per ogni controversia che potrà sorgere tra gli Enti convenzionati in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale, presso il Foro di Torino.

Art. 14 - Norme finali


14.1 Per quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di leggi vigenti in materia in quanto applicabili.



14.2 Le spese di bollo, dell'eventuale registrazione e quanto altro inerenti la presente Convenzione saranno a carico pariteticamente delle Parti.

Torino, 29 dicembre 2013

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



(Prof. Gianmaria Ajani)

IL PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO



(Dott. Sergio Chiamparino)

